

Pisa – 05 luglio 2024

Vademecum
Dello
Sport Dilettantistico
«Il Lavoro Sportivo»

D. lgs n. 36/2021 e successive integrazioni

Affronta la disciplina del lavoro sportivo in modo organico e sistematico, disponendo in merito a profili contrattuali, contributivi, previdenziali e assistenziali, assicurativi e tributari, sicurezza,

al fine

di tutelare una categoria di lavoratori, nell'ambito del dilettantismo, che fino ad oggi ne era sprovvista.

Lavoratore Sportivo (Art. 25)

- L'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva **verso un corrispettivo** a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RAS, nonché a favore delle FSN, Discipline sportive associate, EPS, CONI, CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
- **Ogni altro tesserato** che svolge **verso un corrispettivo** a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, **con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**.

Lavoratore Sportivo

➤ Comma 1:

1. Tesserato

Svolgimento di **attività sportiva** o mansioni necessarie allo svolgimento della stessa definite dalle FSN

2. Corrispettivo

3. Verso un **soggetto** rientrante nell'ordinamento sportivo o iscritto al RAS

➤ Comma 2:

L'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di **lavoro subordinato** o di un rapporto di **lavoro autonomo**, anche nella forma di **collaborazioni coordinate e continuative**, oppure di **prestazioni di lavoro occasionali**.

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (Art. 28)

Presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando **ricorrono congiuntamente** i seguenti **requisiti** nei confronti del medesimo committente:

- 1. durata** delle prestazioni non superiore alle **ventiquattro ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- 2. prestazioni** oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, EPS delle Discipline sportive associate, anche paralimpici.

FORME DI LAVORO SPORTIVO

1. Lavoro subordinato

- siglato a gennaio 2024 il CCNL IMPIANTI SPORTIVI
- durata non superiore a 5 anni
- rapporto di apprendistato

2. Co.co.co sportive

- entro le 24 ore settimanali
- coordinate sotto il profilo tecnico sportivo in osservanza regolamenti EPS, FSN, Discipline Sportive Associate

3. Lavoratore autonomo con partita iva

4. Volontario

5. Co.co.co amministrativo gestionali

Attenzione!

Non sono lavoratori sportivi

coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui **abilitazione professionale** è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali



Adempimenti su co.co.co sportivi

➤ COMUNICAZIONE INIZIO RAPPORTO

- entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro
- RAS
- UNILAV Sport

➤ LUL:

- entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento
- adempiuto in via telematica in apposita sezione del RAS o applicativo Ministero del Lavoro
- adempimento sospeso dal 30 gennaio 2023



obbligo di emissione del cedolino paga solo se il compenso annuo supera i 15.000 € - sempre LUL

COLLABORAZIONI SPORTIVE

5.000,00 €

15.000,00 €

< 5.000,00 €

NO INPS

NO RITENUTE

5.000,00 - 15.000,00 €

SI INPS

NO RITENUTE

> 15.000,00 €

SI INPS SI RITENUTE

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Soggetti a INAIL

- Lavoratori subordinati sportivi
- Apprendisti
- Amministrativo gestionali
- Prestatori di lavoro occasionale

Non Soggetti a INAIL

- co.co.co sportivi
- sportivi dilettanti volontari
- dipendenti statali volontari
- lavoratori sportivi autonomi con contratto d'opera

Assicurazione contro gli infortuni

CO.CO.CO SPORTIVI

➤ Obbligo assicurativo

ex art. 51 lex 289/2002

“casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente”

VOLONTARI

➤ Obbligo assicurativo:

- ex art. 51 lex 289/2002
- per responsabilità civile verso i terzi

Volontari

- Prestazioni sportive **non retribuite**, nemmeno dal **beneficiario**
- Rimborso spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, trasporto per prestazioni svolte fuori dal comune di residenza
- Autocertificazione fino a 150,00 € mensili se deliberate (fino all'1.06.2024)



La figura del Volontario è Incompatibile
con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato
o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

Decreto Sport 31 maggio 2024 n. 71

Dall'1.06.2024 tornano i rimborsi forfettari ai volontari sportivi

- per spese sostenute per attività svolte anche nel comune di residenza
- fino a 400,00 € mensili
- in occasione di eventi sportivi riconosciuti da CONI, EPS, FSN, Discipline Associate, Sport e Salute, CIP
- devono essere deliberate le tipologie di spese e le attività per le quali è ammesso il rimborso
- nominativi e importi devono essere comunicati sul RAS entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento



Non concorrono alla formazione del reddito

Concorrono al superamento dei limiti di franchigia previdenziali e fiscali dei 5000 e dei 15.000 €

Co.Co.Co amministrativo gestionali

- Prestazione di tipo amministrativo-gestionale fuori dall'ambito professionale
- Obbligo assicurativo INAIL 1/3 a carico del lavoratore 2/3 a carico committente
- Iscrizione alla gestione separata INPS soggetta a tassazione per importi superiori ai 5.000,00€ (base imponibile ridotta alla metà fino al 2027)
- Compensi fiscalmente esenti fino a 15.000,00 €
- comunicazione di inizio rapporto al CPI

Dipendenti Pubblici

- possono prestare la propria attività come **volontari** vs organismi sportivi, **fuori dal loro orario di lavoro, previa comunicazione** all'amministrazione di appartenenza
- nel caso in cui l'attività sportiva sia prestata a fronte di un corrispettivo **superiore ai 5.000 € annui è necessaria l'autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza
- se l'autorizzazione non viene rilasciata entro 30 gg dal ricevimento vale il **silenzio assenso**
- sia come volontari che come lavoratori possono percepire anche **premi sportivi** per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive

IRAP



Compensi fino a 85.000 e non concorrono a determinare
la base imponibile

Grazie!
